

COMUNE DI TRANI

Deliberazione Commissario ad Acta n. 5 del 30.03.2022

Esecuzione sentenza T.A.R di Bari Sez. II, n. 877/2019 del 21/06/2019, relativa al ricorso proposto dai Sigg.ri omissis - Variante puntuale al P.U.G.: Approvazione definitiva ad integrazione e modifica della deliberazione n. 4 del 3/11/2021 in ottemperanza alla ordinanza n. 362 del 10/3/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda).

Commissario ad Acta - Sentenza del TAR Puglia – Bari Sezione II n. 877/2019 del 21/06/2019

Deliberazione n.5 del 30.03.2022

Esecuzione sentenza T.A.R di Bari Sez. II, n. 877/2019 del 21/06/2019, relativa al ricorso proposto dai Sigg.ri (omissis) – Variante puntuale al P.U.G.: Approvazione definitiva ad integrazione e modifica della deliberazione n. 4 del 3/11/2021 in ottemperanza alla ordinanza n. 362 del 10/3/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda).

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **30** del mese di **MARZO** alle ore **09.45**, nella sede municipale del Comune di **TRANI**, l'ing. Pompeo COLACICCO, Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, nominato Commissario *ad acta* dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione II, (Sentenza n. 877/2019 del 21/06/2019 per l'esecuzione della precedente sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 4273), in accoglimento del ricorso n. 166/2019 proposto dai Sigg.ri (omissis), rappresentati e difesi dall'Avv. (omissis), contro il Comune di Trani e la Regione Puglia non costituiti in giudizio;

preso atto del mancato adempimento nei termini indicati dal Giudice Amministrativo per via dell'inerzia delle Amministrazioni intimete a provvedere entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza 877/2019, ha adottato, con l'assistenza del Dott. Lazzaro Francesco Angelo, Segretario Generale del Comune di Trani, il seguente provvedimento finalizzato a dare integrale esecuzione ai provvedimenti giudiziari nn. 4273/2010 e 877/2019 in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti, per conformare al *decisum* la pianificazione urbanistica limitatamente all'area in questione, censita in catasto al foglio 15/H del Comune di Trani, p.lle 1889 e 1890.

PREMESSO CHE:

- 1.1 con sentenza n. 877/2019 del 21/06/2019, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, pronunciandosi definitivamente sul ricorso presentato dai Sigg.ri (omissis) contro il Comune di Trani, ha disposto quanto segue:
*«[...] In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Trani e alla Regione Puglia di dare esecuzione alla sentenza n. 4273/2010.
Va fissato il termine di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l'esecuzione.
Per il caso di persistente inadempienza delle Amministrazioni intimete, si nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Bari con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all'integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti entro l'ulteriore termine di novanta giorni»;*
- 1.2 detta sentenza n. 877/2019 si riferisce alla precedente dello stesso T.A.R Bari Sez. II del 22/12/2010, n. 4273, con cui il Tribunale Amministrativo, per l'area in questione di proprietà dei ricorrenti, ha accolto il ricorso n. 1145/2009 proposto dai Sigg.ri (omissis) contro il Comune di Trani e la Regione Puglia, e per l'effetto ha annullato la D.C.C. n. 8 del 31/03/2009 (di approvazione del P.U.G.) limitatamente alle previsioni riguardanti i suoli di proprietà dei ricorrenti; segnatamente, nella sentenza n. 877/2019 ha specificato che *«[...] Questo Tribunale con sentenza n. 4273 del 22/12/2010, in accoglimento del*

proposto ricorso, disponeva l'annullamento della nuova pianificazione urbanistica comunale del 2009 limitatamente alla destinazione conferita all'area di proprietà dei ricorrenti tipizzata quale zona Bs.ad. e sottoposta a disciplina di comparto»;

- 1.3 con nota prot. 43813 del 03/10/2019 il Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, ha comunicato ai Sigg.ri (*omissis*) l'avvio del procedimento della variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., chiedendo contestualmente documentazione di parte necessaria all'avvio dell'istruttoria;
- 1.4 con nota prot. 45122 del 09/10/2019 (ricevuta all'Archivio Generale del Comune di Bari in data 21/10/2019) il Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, ha comunicato al Commissario *ad acta* che, in ottemperanza delle sentenze n. 4273/2010 e 877/2019, l'Ufficio Urbanistico di Trani aveva avviato, con nota prot. 43813 del 03/10/2019 allegata, il procedimento di variante urbanistica del PUG; con la stessa nota 43813/2019 il Comune di Trani aveva richiesto ai ricorrenti l'integrazione degli atti tecnici necessari all'istruttoria, assegnando un termine di 30 gg. per la trasmissione degli stessi;
- 1.5 l'Avv. (*omissis*), per i Sigg.ri (*omissis*), con pec del 25/10/2019, indirizzata alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, acquisita al prot. di quest'ultima al n. 294242 del 25/10/2019, ha reso noto al Commissario *ad acta* che il Comune di Trani e la Regione Puglia non avevano provveduto nel termine fissato dal Giudice Amministrativo con sentenza n. 877/2019 a dare esecuzione alla menzionata decisione n. 4273/2010; al contempo ha invitato il Commissario *ad acta* a procedere all'espletamento dell'incarico conferito con sentenza n. 877/2019, allegandola alla stessa, unitamente alle corrispondenti relate di notifica alle Amministrazioni interessate, al fine di attestare il decorso dei termini fissati dal Giudice Amministrativo;
- 1.6 con nota del 04/11/2019 (prot. 301441/2019) il Commissario *ad acta*, in adempimento a quanto indicato dal Giudice del T.A.R di Bari, ha comunicato al Comune di Trani che il giorno 14/11/2019 si sarebbe insediato presso la sede Comunale di Trani, invitando gli Uffici preposti a consegnare in tale data tutta la documentazione afferente il procedimento in questione;
- 1.7 con nota prot. 50399 del 05/11/2019 l'Avv. (*omissis*), per conto dei suoi assistiti Sigg.ri (*omissis*), in riscontro alla nota di cui al precedente punto 1.4, ha rappresentato al Comune di Trani che, essendo ampiamente decorso il termine per l'esecuzione della sentenza n. 877/2019, tale incarico sarebbe stato espletato dal nominato Commissario *ad acta*; ciò nonostante ha trasmesso la documentazione richiesta;
- 1.8 con nota prot. 53980 del 22/11/2019 il Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio e Ambiente del Comune di Trani ha trasmesso al Commissario *ad acta* la documentazione richiesta durante l'insediamento del 14/11/2019;
- 1.9 per effetto dell'annullamento disposto con la sentenza T.A.R Bari n. 4273/2010, gli adempimenti commissariali da svolgersi nella fattispecie puntuale, comportano la reintegrazione delle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale, limitatamente ai suoli dei ricorrenti su citati;

DATO ATTO CHE:

- 2.1 sull'area in argomento insiste un fabbricato di vecchia costruzione ed annessa area retrostante, di proprietà dei ricorrenti Sigg.ri (*omissis*), ubicato nel centro urbano del Comune di Trani, in zona ad alta densità abitativa, riportato in catasto al foglio 15/H particelle 1889 e 1890. L'immobile è prospiciente Via Vittorio Malcangi (civici da 9 a 15), confina sul lato sud con l'area c.d. "Monetti" (p.lle 1892 e 1893), sul lato nord con un fabbricato residenziale denominato complesso "Verdemare" (p.lla 3186), nella parte retrostante, lato est, con area residua prossima al complesso del Liceo De Sanctis;
- 2.2 nel precedente piano regolatore generale comunale, approvato con D.M. LL.PP. n. 3990 del 10/08/1971, la particella 1889 era destinata in parte ad allargamento stradale ed in parte a zona verde per attrezzature collettive, mentre la particella 1890 era destinata interamente a zona verde per attrezzature collettive. Tale destinazione, in conseguenza dell'art. 2 della L. n. 1187/1968 (caducazione dei vincoli a connotazione espropriativa per decorso quinquennio) perdeva di efficacia per la mancata

- approvazione dei piani esecutivi nel termine di legge e quindi l'area *de qua* veniva assoggettata al regime di area non normata ex art. 4 L. n. 10/1977;
- 2.3 nei primi anni '90 fu approvato dal Comune un piano planovolumetrico ad iniziativa privata presentato dalla società "Verdemare S.r.l.", in virtù del quale sulla Via Malcangi angolo Via Tasselgardo, a ridosso dell'area in oggetto, fu edificato un fabbricato residenziale con indice di fabbricabilità pari a 6 mc/mq. Tale edificazione si estende a confine con le particelle 1889 e 1890 di proprietà dei ricorrenti;
- 2.4 l'area in argomento, ivi compreso il fabbricato insistente su di essa, ricade in zona interamente urbanizzata denominata Zona B ai sensi del D.M. 1444/1968 e più in particolare in pieno centro cittadino con edifici residenziali ad alta densità;
- 2.5 il Comune di Trani con delibera di C.C. n. 33 del 25/05/2005 ha ritipizzato le particelle in questione parte a zona a vincolo caducato ad alta densità (ZV Cad) e parte (porzione della 1889) ad allargamento stradale;
- 2.6 lo strumento urbanistico generale, adottato (secondo il procedimento della L.R. n. 20/2001) con delibera di C.C. n. 29 del 26/06/2006 e successiva n. 109 del 21/12/2007, integrativa, ha destinato la proprietà dei Sigg.ri (*omissis*) corrispondente alla particella 1889, in parte ad allargamento stradale ed in parte - sul lato a confine con la costruzione "Verdemare" - a zona residenziale di completamento "B" ad alta densità per la restante parte, preponderante, confinante con le particelle 1892 e 1893; il P.U.G. ne ha tipizzato le aree a zona omogenea speciale Bs.ad, quindi area assoggettata a P.U.E.. Il P.U.G. ha invece destinato l'intera particella 1990 a **zona residenziale di completamento "B"**. In sintesi, la quota parte della particella 1889 destinata a zona omogenea speciale Bs.ad risulta confinante su entrambi i lati con aree destinate a zona residenziale di completamento "B";
- 2.7 la parte di area tipizzata come zona omogenea speciale Bs.ad, è conformata secondo i parametri urbanistico-edilizi definiti dall'art. 6.04.2.1 delle N.T.A. di seguito riportati:
- a- *Area minima di intervento da sottoporre a PUE:*
St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici per le UP pertinenti da cedere al Comune;
 - b- *Indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 2,00$ mc per mq di St più il volume realizzabile come standard (Vst);*
 - c- *Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr) più il 10% St;*
 - d- *Aree per urbanizzazione primaria Aup = da individuare in sede di PUE;*
 - e- *Area fondiaria di intervento: $A_{fi} = St - (Aus + Aup)$;*
 - f- *Altezza dei fabbricati = senza limiti altezza, da definire in sede di PUE;*
 - g- *Sup. permeabile = min 30% Sf se non definita dall'art. 6.11 delle presenti NTA;*
 - h- *Lunghezza dei fronti ≤ 45 ml (non sono consentiti arretramenti o avanzamenti dei fronti, mantenendo le stesse altezze se non nel limite di Hmax pari a 6 ml);*
 - i- *Distanza dai confini = > 1/2 dell'altezza del fabbricato; > 5,00 m;*
 - l- *Distanza fra fabbricati nel lotto = > altezza del fabbricato più alto; > 12,00 m.*
 - m- *Distanza dalla viabilità pubblica secondo DM n. 1444, o secondo allineamenti esistenti.*
 - n- *Con accordo dei lottizzanti e/o dei proprietari delle aree di comparti confinanti, il limite tra gli stessi può essere traslato in sede di formazione dei PUE; nella definizione del limite devono essere rispettati i perimetri di piani urbanistici esecutivi già adottati dal Consiglio Comunale;*
- 2.8 con delibera di C.C. n. 8 del 31/03/2009 il P.U.G. è stato approvato definitivamente, confermando la destinazione indicata ai precedenti punti 2.6 e 2.7. Con la medesima delibera è stata rigettata l'osservazione n. 20 del 07/01/2009, avanzata dagli stessi Sigg.ri (*omissis*) nell'ambito del percorso partecipativo al procedimento amministrativo a seguito della pubblicazione del Piano Urbanistico Generale, relativa alle altre aree in proprietà, con la quale i ricorrenti avevano evidenziato la differenziazione di destinazione della particella 1889 e la riduzione della capacità edificatoria attribuita ad una porzione di essa in un contesto già interamente urbanizzato ad alta densità residenziale. Le motivazioni espresse dalla Sezione Urbanistica, a sostegno del rigetto dell'osservazione, sono

state le seguenti: «*L'istanza presentata riguarda situazione di dettaglio che non è conferente alle previsioni del P.U.G. come emerso in sede di Conferenza di Servizi di copianificazione, ma si connota come osservazione al P.U.G. adottato e pertanto risulta tardiva, oltre che non compatibile con la fase del procedimento in essere. L'istanza inoltre non appare sufficientemente e congruamente motivata, atteso che si tratta di area già edificata. Conseguentemente si ritiene la proposta avanzata inconferente e non condivisibile.*»;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- 3.1 i Sigg.ri (*omissis*) hanno presentato ricorso numero 1145/2009 contro il Comune di Trani e la Regione Puglia per l'annullamento:
- della delibera di C.C. n. 08 del 31/03/2009, recante l'approvazione definitiva del P.U.G. del Comune di Trani, pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/04/2009 al 05/05/2009, nonché nel BURP n. 62 del 07/05/2009, in particolare nella parte in cui ha rigettato l'osservazione n. 20 dei ricorrenti del 07/01/2009, nonché del parere negativo espresso su di essa dall'U.T.C.;
 - di ogni altro atto a detta deliberazione presupposto e/o connesso ed in particolare: della delibera di C.C. n. 29 del 26/07/2006 di adozione del P.U.G. e n. 109 del 21/12/2007 di integrazione, nonché dei verbali della Conferenza di Servizi posti in essere a seguito della delibera di G.R. n. 1480 del 01/08/2008, degli elaborati e delle cartografie annesse al suddetto P.U.G. sia pure, occorrendo, nei limiti degli interessi degli odierni ricorrenti;
- 3.2 con sentenza n. 4273/2010 il T.A.R Bari Sez. II, nel prendere atto di quanto argomentato nel predetto ricorso, si è espresso testualmente: «*definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trani n. 8 del 31 marzo 2009, con la quale è stato approvato in via definitiva il PUG, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, limitatamente ai fondi di proprietà dei ricorrenti tipizzati quale zona Bs.ad, censiti al N.C.T. del Comune di Trani al Foglio 15/H, mapp. 1889*»;
- 3.3 i Sigg.ri (*omissis*) hanno presentato ricorso numero 166/2019 contro il Comune di Trani e la Regione Puglia per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, n. 4273 del 22/12/2010;
- 3.4 con sentenza n. 877/2019 il T.A.R Bari Sez. II, «*[...] definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Trani e alla Regione Puglia di dare esecuzione alla sentenza n. 4273/2010 di questo T.A.R., nel termine ivi indicato. Nomina quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Bari con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l'ulteriore termine di novanta giorni, all'integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti.*»;

CONSIDERATO CHE:

- 4.1 sulla scorta dell'istruttoria resa in ragione della documentazione in atti, il Commissario *ad acta* è giunto alla determinazione di attribuire ai suoli in questione (particella 1890 e 1889 con esclusione della parte già destinata a "Viabilità PUG"), nella parte già destinata nel P.U.G. a "**Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad)**", la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/18 "**Zona residenziale di completamente B**", disciplinata dall'art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.03.2 che contempla le indicazioni edilizio-urbanistiche di seguito precisate.

La nuova edificazione su aree libere, o rese libere, rispetta i seguenti parametri:

- *Unità operativa minima: $U_m = \text{area del proponente avente titolo} = S_f$*
- *Indice di fabbricabilità fondiaria massimo:*
 - $I_{ff} \leq 6,00 \text{ mc/mq}$ (salvo diversa prescrizione delle presenti NTA)
 - $I_{ff} \leq \text{volume esistente per le sostituzioni edilizie}$

- *Distanza dalle strade: secondo allineamenti esistenti*
 - *Distanza dai confini degli edifici: $D_c > H \times 0,5$ con il minimo di 5,00 m; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza;*
 - *Distanza tra i fabbricati: $D_f >$ semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di ml 10,00; oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza;*
 - *Parcheggi privati: $P > 1$ mq ogni 10 mc;*
 - *Nel volume delle costruzioni non è computato quello destinato a porticato (o a spazi liberi) di uso pubblico al piano terra;*
 - *È esclusa la costruzione di cortili, chiostrine e pozzi luce;*
- 4.2 il commissario *ad acta* ha inoltre determinato di integrare le disposizioni sopra precisate con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali:
- *Unità minima di intervento area del proponente avente titolo;*
 - *Obbligo di cessione, all'atto del rilascio del titolo edilizio, delle aree destinate a "Viabilità PUG" interne al lotto secondo allineamenti esistenti e realizzazione a scomputo delle corrispondenti urbanizzazioni primarie;*
 - *Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/18;*
- 4.3 quanto ai punti che precedono ha reso necessario l'avvio del procedimento di variante allo strumento urbanistico generale (PUG) secondo le previsioni di cui all'art. 12 (*Variazione al P.U.G.*) della L.R. n. 20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii.;
- 4.4 conseguentemente, con deliberazione n. 1 del 30/12/2019, il Commissario *ad acta* ha approvato, per le finalità di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., il Documento Programmatico Preliminare inerente la detta variante;
- 4.5 la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Trani dal 03/03/2020 al 23/03/2020 e della stessa è stato dato avviso di deposito su tre quotidiani a diffusione provinciale;
- 4.6 a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito, così come attestato dal Segretario Generale con nota del 04/06/2020 prot. 26656 e dal Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente Arch. Francesco Gianferrini con nota pec del 10/09/2020;
- 4.7 i Sigg.ri (*omissis*), all'uopo interessati, con diverse note trasmesse a mezzo pec, hanno fatto pervenire la documentazione necessaria all'adozione della variante al P.U.G., nonché all'acquisizione dei prescritti pareri riportati ai punti 8.1, 8.2 e 8.3 della Delibera del Commissario *ad acta* n. 1 del 30/12/2019;
- 4.8 con nota pec datata 30/09/2020 il Commissario *ad acta*, al fine di dar compiutamente seguito alla delibera del Commissario *ad acta* n. 1 del 30/12/2019, ha depositato presso la Segreteria Generale della Città di Trani gli elaborati di seguito elencati:
- Relazione Paesaggistica;
 - Relazione Geologica, Geomorfologica, Geotecnica ed Idrogeologica;
 - Relazione di Compatibilità Ambientale;
 - Attestazione di Non Assoggettabilità a V.A.S..

CONSIDERATO INFINE CHE:

- 5.1 con deliberazione n. 2 del 07/10/2020, non essendo pervenute osservazioni alla precedente deliberazione n. 1 del 30/12/2019, il Commissario *ad acta* (Autorità Procedente) ha formalizzato la variante ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento Regionale n. 18/2013, ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, (art. 7, comma 2 del medesimo Regolamento Regionale), trasmettendo gli atti all'Autorità Competente per la VAS in sede Regionale, in data 20/10/2020 e successivamente in data 19/11/2020, perfezionando il corrispondente endo-procedimento;
- 5.2 con deliberazione n. 3 del 03/02/2021 il Commissario *ad acta* ha quindi adottato la variante puntuale al P.U.G. del Comune di Trani ai sensi dell'art. 12, comma 1 ed art. 11, comma 4 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., così come documentato dagli elaborati tecnici allegati alla stessa;

- 5.3 con la predetta deliberazione il Commissario *ad acta* ha dato atto, ai fini della VAS, di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n. 18/2013 e precisamente che, esperite le procedure di rito, con nota pec del 02/12/2020 prot. r_puglia/AOO_089/02/12/2020/0015330, in atti del Comune di Trani al prot. 58968 del 03/12/2020, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione prevista dall'art. 7 comma 4 del R.R. n. 18/2013, fermo restando l'obbligo di dare atto dell'avvenuta conclusione della procedura di registrazione nell'ambito dei provvedimenti di adozione ed approvazione della variante in oggetto;
- 5.4 nel medesimo provvedimento n. 3 del 03/02/2021 il Commissario *ad acta* ha dato inoltre atto che la Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica, con nota inviata in data 28/12/2020 prot. n. r_puglia/AOO_064/PROT/28/12/2020/0018014, in atti del Comune di Trani al prot. 66183 del 28/12/2020, ha rilasciato il prescritto parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:
- *che in fase di progettazione, o comunque prima della cantierizzazione di qualunque intervento edilizio di demolizione/ricostruzione sull'area in questione, vengano eseguite opportune e puntuali indagini geognostiche in situ ed in laboratorio, al fine di verificare le condizioni geologico-tecniche dei terreni fondazionali, escludere fenomeni di amplificazione sismica locale e poter scongiurare la presenza di isolati fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo;*
 - *venga prestata particolare attenzione progettuale, anche a seguito di studi più dettagliati, alle possibili interazioni tra la falda sotterranea e le opere fondazionali in virtù di una possibile contaminazione salina delle stesse;*
- 5.5 la suddetta deliberazione è stata pubblicata come per legge;
- 5.6 a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito, così come attestato dagli Uffici del Comune di Trani con nota prot. 48118 del 14/09/2021;
- 5.7 con nota pec datata 15/09/2021 il Commissario *ad acta* ha trasmesso al competente Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, la documentazione necessaria per il perfezionamento del prescritto parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA P.P.T.R., integrando l'originaria richiesta resa via pec del 15/02/2021, in particolare:
- Relazione paesaggistica aggiornata a firma digitale dell'Ing. Lignola, trasmessa con pec del 20/04/2021;
 - Nota del Comune di Trani prot. 26827 del 25/05/2021 attestante il deposito degli atti ai fini della presentazione delle osservazioni, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 della LR 20/2001;
 - Nota del Comune di Trani prot. 48118 del 14/09/2021 recante comunicazione che presso la segreteria generale, il protocollo generale e presso l'Ufficio Urbanistica Demanio e Ambiente non sono state depositate alcune osservazioni relative alla Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 3 del 03/02/2021;
- 5.8 con nota pec del 20/10/2021 prot. r_puglia/AOO_145-20/10/2021/9972, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1636 del 15/10/2021 avente ad oggetto *“Comune di TRANI (BA) – Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 03.02.2021. Variante puntuale al PUG in Esecuzione Sentenze T.A.R Puglia, Bari, Sez. II n. 4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019 del 21/06/2019. PARERE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA art. 96.1.c delle NTA del P.P.T.R.”.*
- Il parere di compatibilità paesaggistica fatto proprio dal Commissario *ad acta* ha assunto ammissibile la variante sotto il profilo paesaggistico ove la norma tecnica corrispondente fosse integrata con le seguenti prescrizioni:
- «Sia introdotto all'art. 6.03 delle NTA del PUG della zona B/18 come integrato e modificato con Delibera n. 3 del 03.02.2021 del Commissario *ad acta* la seguente prescrizione:
- *al fine di non contrastare con gli obiettivi di qualità del paesaggio, indirizzi e direttive delle NTA del*

P.P.T.R., con particolare riferimento alle direttive di cui all'art. 78 relative all'UCP "Città Consolidata" di Trani, e di non comprometterne i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti, i caratteri morfologici e le tracce che testimoniano la stratificazione storica, nonché di non compromettere le visuali prospettiche e la percepibilità che si ha della città consolidata dalla strada via Malcangi, l'intervento edificatorio diretto dovrà assicurare la salvaguardia:

- *del nucleo storico dell'edificio che insiste nell'area d'intervento, ovvero del sedime catastale individuato nel catasto storico d'impianto della città di Trani con le particelle ex 1890 e ex 1891 e attualmente ricadenti nella particella n. 1889.*
- *del prospetto in affaccio su via Malcangi. In particolare, detto prospetto dovrà essere oggetto di un attento intervento di recupero e restauro finalizzato a valorizzare la facciata nel contesto urbano di riferimento, rispettandone la partitura architettonica e materica della stessa. Gli infissi, ivi compresi i portoni di accesso, e le vetrine dovranno uniformarsi per tipologia e colorazione tenendo conto dell'aspetto architettonico dell'intero edificio»;*

5.9 con la deliberazione n. 4 del 3/11/2021 (pubblicata nel BUR Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021) il Commissario *ad acta* ha provveduto ad approvare la variante introducendo le prescrizioni indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1636 del 15/10/2021;

5.10 con reclamo depositato in data 14 gennaio 2022, i Sigg.ri (*omissis*) hanno contestato la predetta deliberazione del Commissario *ad acta*, limitatamente alla determinazione relativa all'introduzione all'art. 6.03 delle N.T.A. del P.U.G. della zona B/18 del Comune di Trani della prescrizione circa il divieto di compromettere *"i caratteri che connotano le tracce che testimoniano la stratificazione storica"*, nonché l'ulteriore divieto di *"non compromettere le visuali prospettiche su Via Malcangi"*, il tutto relativamente al compendio immobiliare dei (*omissis*) in Trani al fg. 15/H, particelle nn. 1889 e 1890, nonché all'introduzione della salvaguardia: *a) del nucleo storico dell'edificio insistente dal suddetto compendio; b) del prospetto ed affaccio sulla predetta Via Malcangi.*

5.11 con ordinanza n. 362 del 10/3/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dopo aver premesso che *«[...] Il Commissario ad acta è indi correttamente giunto alla determinazione di attribuire ai suoli (particella 1890 e 1889 con esclusione della parte già destinata a "Viabilità PUG"), la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/18 "Zona residenziale di completamento B", disciplinata dall'art. 6.03 delle NTA del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dall'art. 6.03.2. [...]»* ha accolto il reclamo precisando, nella parte motivazionale dell'ordinanza, testualmente *«[...] Consolidati principi impongono di non considerare nella fattispecie concreta le c.d. sopravvenienze urbanistiche. In base al principio dell'irrilevanza delle sopravvenienze, affermato, a più riprese, proprio con riferimento precipuo alla materia dell'edilizia e urbanistica, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di rango costituzionale (articoli 24, 111, 113 Cost.), l'esecuzione del giudicato trova il suo limite solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto, verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando invece in toto irrilevanti le sopravvenienze successive alla notificazione medesima [...]. Pertanto, il potere-dovere dell'Amministrazione di valutare le c.d. sopravvenienze incontra il proprio limite temporale nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato. Pertanto, le nuove norme contrastanti restano inopponibili all'ottemperanza del giudicato (Cons.St., sez. V, 6 novembre 2015 n. 5079).[...]»*

DATO ATTO CHE:

6.1 secondo l'art. 12 (Variazione del P.U.G.) comma 1 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. *«Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11»;*

6.2 l'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. pone in capo agli Organi delle pubbliche amministrazioni coinvolte gli adempimenti necessari al perfezionamento della variante al PUG; adempimenti che in seguito all'insediamento del Commissario *ad acta*, devono intendersi definitivamente trasferiti in capo allo stesso;

- 6.3 al fine di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. di Bari Sez. II n. 877/2019 del 21/06/2019 per l'esecuzione della precedente sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 4273, occorre approvare in via definitiva la variante urbanistica per le aree censite in catasto al foglio 15/H del Comune di Trani, p.lle 1889 e 1890, attestando la compatibilità della variante al P.U.G. al Documento Regionale di Assetto Generale – DRAG;
- 6.4 con ordinanza n. 362 del 10/3/2022 il T.A.R. Puglia Sez. II ha precisato, accogliendo il reclamo sopra richiamato, che *«sono nulle le prescrizioni apposte al deliberato del Commissario ad acta n. 4 del 3 novembre 2021 ed è parimenti nulla la delibera di G.R. n. 1636 del 15 ottobre 2021, nella parte e nella misura in cui le prescrizioni ivi contemplate e oggetto di contestazione da parte ricorrente non siano anche conformi alla pianificazione di tutela in atto alla notificazione della sentenza oggetto di ottemperanza. [...]»* disponendo *«[...] In conclusione, il Commissario ad acta dovrà dar atto e rideterminare le prescrizioni, se dovute, con esclusivo riferimento alla normativa anche pianificatoria prevista alla notificazione della sentenza passata in giudicato della Sezione n. 4273 pubblicata in data 22 dicembre 2010. [...]»*;
- 6.5 alla data di pubblicazione della sentenza (22/12/10) il P.P.T.R., definitivamente approvato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 16 febbraio 2015 n. 176, non risultava nemmeno adottato (D.G.R. 2 agosto 2013 n. 1435) vigendo a quella data, in materia di tutela paesaggistica, la disciplina del P.U.T.T./p (approvato definitivamente con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000);
- 6.6 l'art. 1.03 punto 5 delle NTA del P.U.T.T./p applicabile *ratione temporis* al procedimento di cui trattasi testualmente dispone: *«5. Le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II “ambiti territoriali estesi” ed al titolo III “ambiti territoriali distinti”, non trovano applicazione all’interno dei “territori costruiti” che vengono, anche in applicazione dell’art.1 della legge 431/1985, così definiti: 5.1. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”; 5.2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche” “direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data; 5.3. aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti: - o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n.1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già “sanato” ai sensi della legge n.47/1985), e vengano perimetrare su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale; - o siano intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate, e vengano perimetrare su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale.»*;
- 6.7 ai fini della verifica ricognitiva circa le caratteristiche della tutela individuata dal P.U.T.T./p per le aree censite in catasto al fg. 15/H particelle 1889 e 1890, assumono rilievo gli studi ed i quadri conoscitivi presupposti alla Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 31/03/2009 di approvazione del PUG. Per le aree di cui trattasi gli elaborati scritto-grafici allegati alla D.C.C. n. 8/2009, sotto il profilo paesaggistico precisano che:
- 6.7.1 le aree oggetto di intervento non risultano qualificate Ambito Territoriale Esteso (cfr. tav. 8.2/a – Tutele sovracomunali: ATE) poiché individuate come *“territori costruiti”* ex art. 1.03 punto 5.3 NTA P.U.T.T./p (cfr. tav. 6 – Territori Costruiti);
- 6.7.2 le predette aree non risultano qualificate Ambito Territoriale Distinto secondo la tassonomia individuata dalle NTA del P.U.T.T./p;
- 6.7.3 sotto il profilo della tutela astrattamente riconducibile al sistema della stratificazione storica dell'insediamento, le aree oggetto di esame non risultano interessate da alcuna perimetrazione, seppur prossime alle aree vincolate VAC/07 e segnalate B.A. n. 18 (cfr. tav. 7.1/a Tutele sovracomunali: ATD Sistema della stratificazione storica dell'insediamento – Sistema botanico-vegetazionale);
- 6.7.4 sempre con riferimento al sistema della stratificazione storica dell'insediamento come dettagliato nell'Atlante dei beni architettonici ed archeologici (cfr. elab. 7.1/c Tutele sovracomunali: ATD Sistema della stratificazione storica dell'insediamento) in prossimità delle aree oggetto di esame

risulta individuato il Vincolo architettonico VA/07 villa Monetti – Parere S.B.A.P. prot. 6521 descritto anche graficamente nell’omonima scheda ma inerente altra particella catastale (rispetto a quelle di proprietà dei Sigg.ri (*omissis*)), censita al n. 1933 del Fg. 15/H;

6.7.5 ancora, con riferimento al sistema della stratificazione storica dell’insediamento, l’Atlante dei beni architettonici ed archeologici (cfr. elab. 7.1/c Tutele sovracomunali: ATD Sistema della stratificazione storica dell’insediamento) in prossimità delle aree oggetto di esame risulta individuato il Bene Architettonico Tutelato dal PUG B.A. n. 18 villa Argentina, descritto anche graficamente nell’omonima scheda inerente altre particelle catastali, censite ai nn. 198 e 2171 del Fg. 15/H, diverse da quelle di proprietà dei Sigg.ri (*omissis*);

6.8 la classificazione delle aree censite in catasto al fg. 15/H particelle 1889 e 1890 secondo la disciplina del P.U.T.T./p corrisponde a quella di “*territori costruiti*” rispetto ai quali ultimi non trovano applicazione le norme di cui al titolo II “*ambiti territoriali estesi*” ed al titolo III “*ambiti territoriali distinti*” delle medesime NTA del P.U.T.T./p;

6.9 sono dunque nulle, giusta statuizione del Giudice Amministrativo, le prescrizioni apposte al deliberato del Commissario *ad acta* n. 4 del 3 novembre 2021 ed è parimenti nulla la delibera di G.R. n. 1636 del 15 ottobre 2021, nella parte inerente le prescrizioni ivi contemplate in quanto conformi unicamente alla disciplina dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “*Città Consolidata*” di Trani introdotto solo con l’adozione prima e l’approvazione poi del P.P.T.R. (D.G.R. 2 agosto 2013 n. 1435 e D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176) e quindi successivamente alla pianificazione di tutela in atto alla notificazione della sentenza oggetto di ottemperanza.

DATO ATTO INFINE CHE:

7.1 l’art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./p prevede che i piani urbanistici siano sottoposti a parere paesaggistico solo quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico approvato con D.G.R. n.1748/00 (P.U.T.T./p);

7.2 tale parere va reso in relazione alle verifiche da operarsi in merito ai seguenti aspetti: - conformità agli indirizzi di tutela previsti per gli A.T.E. del P.U.T.T./p interessati; - rispetto delle direttive di tutela e delle prescrizioni di base degli A.T.D. interessati;

7.3 nel caso di specie, trattandosi di aree inserite nei “*territori costruiti*” (come precisato ai precedenti p.ti 6.6 e 6.7.1) e non interessate da alcun A.T.E. e/o A.T.D. come acclarati dal Comune di Trani con la DCC n.8 del 31/03/2009 (e come precisato al precedente p.to 6.7, subb da 6.7.1 a 6.7.5, cfr. allegati), il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./p non va rilasciato atteso che nelle stesse aree non trovano applicazione le norme di tutela del P.U.T.T./p cui necessariamente va correlato lo stesso parere paesaggistico (cfr. allegato che identifica le prassi regionali sul punto).

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DATO ATTO,

per l’espletamento degli adempimenti e l’adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. 4273/2010, oltre che della sentenza n. 877/2019, entrambe emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Seconda di Bari,

DELIBERA

ad integrazione e modifica della deliberazione n. 4 del 3/11/2021

1. dichiarare la premessa e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. **prendere atto** della compiuta formalizzazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., della variante puntuale al P.U.G. del Comune di Trani per le aree identificate catastalmente al foglio 15/H del Comune di Trani, particelle 1889 e 1890, alle condizioni e prescrizioni indicate nei pareri tecnici di cui alle premesse e con le precisazioni rivenienti dall'esecuzione dell'Ordinanza n. 362 del 10/3/2022 del T.A.R. Puglia Sez. II, come da documentazione scritto-grafica che segue:

- Deliberazione Commissario *ad acta* n. 1 del 30/12/2019
 - Attestazione di Non Assoggettabilità a V.A.S
 - Relazione di Compatibilità Ambientale
 - Relazione Geologica, Geomorfologica, Geotecnica ed Idrogeologica
 - Relazione Paesaggistica
 - Integrazione Relazione Compatibilità Paesaggistica
 - Deliberazione Commissario *ad acta* n. 2 del 07/10/2020
 - Nota prot. r_puglia/AOO_089/02/12/2020/0015330 del il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, inerente la conclusione della procedura di registrazione prevista dall'art. 7 comma 4 del R.R. n. 18/2013
 - Parere ex art. 89 DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. prot. r_puglia/AOO_064/PROT/28/12/2020/0018014 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia
 - Deliberazione Commissario *ad acta* n. 3 del 03/02/2021
 - Nota prot. r_puglia/AOO_145-20/10/2021/9972 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, per la trasmissione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1636 del 15/10/2021
- e dell'assenza di osservazioni sulla stessa
- ordinanza n. 362 del 10/3/2022 il T.A.R. Puglia Sez. II;

3. **attestare** la compatibilità, in ragione della documentazione di cui al punto precedente, della variante al P.U.G. al Documento Regionale di Assetto Generale – DRAG ed agli atti di pianificazione/programmazione regionale sovraordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 7 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.;

4. **dare atto**, in esito a quanto indicato ai precedenti punti 2 e 3, che le aree identificate catastalmente al foglio 15/H del Comune di Trani, particelle 1889 e 1890 acquisiscono la destinazione urbanistica a **“Zona residenziale di completamento B”**, in cui è ammesso l'intervento diretto, integrata delle ulteriori indicazioni e prescrizioni individuate nelle premesse al presente atto e caratterizzata dal regime conformativo dei suoli, così come di seguito dettagliato:

«Zona “B”: Parametri edilizio-urbanistici

La nuova edificazione su aree libere, o rese libere, rispetta i seguenti parametri:

- *Unità minima di intervento area del proponente avente titolo;*
- Indice di fabbricabilità fondiario massimo:
 - $I_{ff} \leq 6,00 \text{ mc/mq}$ (salvo diversa prescrizione delle presenti NTA);
 - $I_{ff} \leq \text{volume esistente per le sostituzioni edilizie};$
- Distanza dalle strade: secondo allineamenti esistenti;
- Distanza dai confini degli edifici: $D_c > H \times 0,5$ con il minimo di 5,00 m; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza;
- Distanza tra i fabbricati: $D_f >$ semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di ml 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;
- Parcheggio privati: $P > 1 \text{ mq ogni } 10 \text{ mc};$
- Nel volume delle costruzioni non è computato quello destinato a porticato (o a spazi liberi) di uso pubblico al piano terra;
- È esclusa la costruzione di cortili, chiostrine e pozzi luce;

- *Obbligo di cessione, all'atto del rilascio del titolo edilizio, delle aree destinate a "Viabilità PUG" interne al lotto secondo allineamenti esistenti e realizzazione a scomputo delle corrispondenti urbanizzazioni primarie;*
 - *Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/18;*
 - *In fase di progettazione, o comunque prima della cantierizzazione di qualunque intervento edilizio di demolizione/ricostruzione sull'area in questione, devono essere eseguite opportune e puntuali indagini geognostiche in situ ed in laboratorio, al fine di verificare le condizioni geologico-tecniche dei terreni fondazionali, escludere fenomeni di amplificazione sismica locale e poter scongiurare la presenza di isolati fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo;*
 - *Le iniziative progettuali devono prestare particolare attenzione, anche a seguito di studi più dettagliati, alle possibili iterazioni tra la falda sotterranea e le opere fondazionali in virtù di una possibile contaminazione salina delle stesse;»*
5. **approvare** in via definitiva la variante puntuale al P.U.G. del Comune di Trani ai sensi degli articoli 11, comma 12, e 12, comma 1, della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. per le aree identificate catastalmente al foglio 15/H del Comune di Trani, particelle 1889 e 1890, come da documentazione scritto-grafica sopra precisata e secondo il regime conformativo di cui al precedente punto 4;
6. **dare atto**, inoltre, che con nota pec del 02/12/2020 prot. r_puglia/AOO_089/02/12/2020/0015330, in atti del Comune di Trani al prot. 58968 del 03/12/2020, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione prevista dall'art. 7 comma 4 del R.R. n. 18/2013 per la variante di cui trattasi;
7. **dare mandato** al Dirigente dell'Area IV – Urbanistica Demanio e Ambiente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la compiuta attuazione del presente provvedimento e precisamente:
- 7.1** deposito presso la Segreteria del Comune, dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Trani, su almeno due quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici, con oneri a carico del Comune medesimo, così come prescritto dal comma 14 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.;
- 7.2** pubblicazione della presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, così come prescritto dal comma 13 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.;
- 7.3** aggiornamento e integrazione/modifica, in esito all'esecutività del presente provvedimento, del Sistema Informativo Territoriale e della documentazione cartografica inerente il Piano Urbanistico Comunale anche ai fini dell'attività ordinaria dell'Ente;
8. **disporre** inoltre perché la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio on-line del Comune;
9. **disporre**, infine, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione Trasparente (Pianificazione e Governo del Territorio) all'indirizzo <https://www.comune.trani.bt.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n.33.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Commissario *ad acta*
Ing. Pompeo Colacicco